

## Cause per risarcimenti di danni da circolazione stradale: scatta l'obbligo di trovare soluzione amichevole



Un processo civile in Italia può durare anche qualche decennio e comunque mediamente non meno di sette anni. Una situazione che scoraggia molte imprese straniere a impiantarsi nella penisola. Ecco perché il governo ha varato un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre che serve proprio a incoraggiare il ricorso a forme stragiudiziali di risoluzione delle controversie. Più precisamente viene prevista la possibilità di trasferire il contenzioso relativo a diritti disponibili (salvo quelli in materie di lavoro) a un momento arbitrale. La richiesta può essere avanzata per cause non assunte in decisione pendenti in primo grado o in appello. Inoltre, viene prevista una procedura di negoziazione finalizzata a stipulare un accordo con cui le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per

risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati.

La parte del decreto che tocca direttamente i trasporti riguarda l'obbligo di invitare la controparte a stipulare tale convenzione in caso di controversie in materia di risarcimento danni da circolazione di veicoli ed in caso di domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme fino a 50.000 euro.

L'obbligo di attivazione della procedura non sussiste però per i procedimenti di ingiunzione, comprese le relative opposizioni. In caso si giunga a una definizione, l'accordo che compone la controversia costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

da [uominietrasporti.it](http://uominietrasporti.it)

### Polizia Municipale

## Cassazione dichiara legittimo l'accertamento delle violazioni su corsie bus attraverso varchi elettronici



Le sanzioni a chi percorre le corsie preferenziali, accertate attraverso i varchi elettronici anche fuori dalla Zona a traffico limitato, sono regolari. Lo ha stabilito con l'ordinanza n. 23899 la Suprema Corte di Cassazione, che ha dato ragione alla Polizia municipale di Verona, ribaltando il giudizio del Tribunale, che aveva archiviato nove delle dieci sanzioni, accumulate da un motociclista che era transitato sulla corsia bus di viale Piave. "Siamo soddisfatti che la Suprema Corte abbia chiarito ogni dubbio -commenta il Sindaco Flavio Tosi - respingendo le ipotesi di chi ritiene che l'accertamento dei transiti irregolari sulle corsie preferenziali fuori dalla ZTL non possa avvenire con le telecamere. L'operato della Polizia municipale di Verona quindi è stato ed è pienamente legittimo."

La vicenda risale al 2010, quando vengono accertate le dieci sanzioni per le quali il trasgressore presenta ricorso al giudice di pace, sostenendo che la violazione andava immediatamente contestata, che la segnaletica non era chiara e che le telecamere non erano autorizzate. Il giudice di pace però non accoglie il ricorso e conferma le violazioni. Il cittadino, convinto delle sue ragioni, si rivolge al Tribunale di Verona, che nel marzo 2013 ribalta la decisione del primo grado, annullando nove delle dieci violazioni accumulate, ritenendo che i varchi elettronici non fossero omologati e che il loro utilizzo fosse possibile solo per controllare le zone a traffico limitato, e non anche le corsie preferenziali.

La sentenza richiama l'attenzione dei mezzi di comunicazione e suscita numerose polemiche, al punto da determinare anche un consistente innalzamento del numero di ricorsi presentati dai trasgressori. Pochi giorni fa l'epilogo in Cassazione, che ha annullato il giudizio di secondo grado e confermato la piena legittimità dell'attività della Polizia municipale.

## Massimario di Legittimità e di Merito

### Trasporto di persone su autocarri - Violazione del combinato disposto degli artt. 54 e 82 c.s. - Appartenenza del trasportato all'impresa familiare del conducente - Irrilevanza.

A norma dell'art. 54 del codice della strada, gli autocarri sono veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse; ne consegue che sussiste la violazione di cui all'art. 82, comma ottavo, del codice della strada qualora sia

trasportata su di un autocarro una persona estranea al servizio di trasporto di cose, ancorché facente parte dell'impresa familiare per conto della quale il conducente sta eseguendo il trasporto medesimo. (Cass. Civ., Sez. VI, 8 maggio 2013, n. 10853) - [RIV-1310P971] Artt. 54, 82, 230-bis cs.

### Ordinanza-ingiunzione - Notificazione - Violazioni del Codice della Strada - Ordinanza del Prefetto - Termine

**per la notifica ex art. 204, secondo comma, c.s. - Requisito di legittimità della sanzione - Configurabilità.**

In materia di sanzioni amministrative, l'art. 204, secondo comma, del codice della strada, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1 agosto 2003, n. 214, stabilendo che l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata entro centocinquanta giorni dalla sua adozione, grava il prefetto del rispetto di un termine che, seppur non dichiarato espressamente perentorio dalla legge, riveste carattere sollecitatorio, ponendo un requisito di legittimità dell'attività sanzionatoria in materia di violazioni del codice della strada. (*Cass. Civ., Sez. VI, 10 giugno 2013, n. 14562*) - [RIV-1310P972] Art. 204 cs.

**Accertamento - Modalità - Alcoltest - Scontrini con esito dell'accertamento etilometrico - Utilizzabilità - In dibattimento - Nullità - Esclusione.**

In tema di guida in stato di ebbrezza, la produzione in dibattimento della sola copia fotostatica degli scontrini ove sono stati registrati gli esiti dell'accertamento etilometrico non integra alcuna nullità e costituisce piena prova del fatto ascritto all'imputato. (*Cass. Pen., Sez. IV, 1 febbraio 2013, n. 5470*) - [RIV-1310P973] Artt. 186, 189 cs.

**Accertamento - Modalità - Prelievo ematico - Mancanza del consenso - Irrilevanza.**

I risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova della responsabilità penale sono utilizzabili per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi la "mancanza di consenso" dell'interessato. (In applicazione di tale principio la S.C. ha affermato che, per il suo carattere invasivo, il conducente può opporre un rifiuto al prelievo ematico richiesto dalla polizia giudiziaria e finalizzato esclusivamente all'accertamento della presenza di alcol nel sangue, rilevando in tal caso il suo "dissenso espresso"). (*Cass. Pen., Sez. IV, 11 febbraio 2013, n. 6755*) - [RIV-1310P973] Art. 116 cs.

**Accertamento - Modalità - Prelievo ematico - Mancanza del consenso - Irrilevanza.**

I risultati del prelievo ematico, effettuato a seguito di incidente stradale durante il successivo ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica su richiesta della polizia giudiziaria, sono utilizzabili nei confronti dell'imputato per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso. (Nella specie la S.C. ha, tuttavia, chiarito che il prelievo non sarebbe effettuabile laddove il paziente rifiutasse espressamente di essere sottoposto a qualsiasi trattamento sanitario). (*Cass. Pen., Sez. IV, 7 marzo 2013, n. 10605*) - [RIV-1310P973] Art. 116 cs

**Revoca della patente di guida - Recidiva nel biennio - Termini.**

In tema di revoca della patente per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini della realizzazione della condizione di "recidiva nel biennio", rileva la data di passaggio in giudicato

della sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si procede e non la data di commissione dello stesso. (*Cass. Pen., Sez. IV, 5 aprile 2013, n. 15913*) - [RIV-1310P973] Artt. 186, 187 cs.

**Rifiuto di sottoporsi all'accertamento - Revoca della patente di guida - Presupposti.**

Il presupposto per la revoca della patente in relazione al reato previsto dall'art. 186, comma settimo, codice della strada è che il trasgressore sia già stato condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico e non già genericamente per una delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza. (*Cass. Pen., Sez. IV, 22 marzo 2013, n. 13548*) - [RIV-1310P973] Art. 186 cs.

**Sospensione della patente - Esclusione.**

La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione. (Fattispecie relativa a contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica commessa alla guida di un velocipede per la cui circolazione non era richiesta la patente). (*Cass. Pen., Sez. IV, 6 maggio 2013, n. 19413*) - [RIV-1310P974] Artt. 186, 222 cs.

**Accertamento - Rifiuto di sottoporsi a narcotest - Ipotesi di reato e non di illecito amministrativo - Sussistenza.**

In tema di circolazione stradale, costituisce reato - e non già mero illecito amministrativo - il rifiuto di sottoporsi a narcotest, stante il rinvio disposto dall'art. 187, comma ottavo, C.d.s. all'art. 186, comma settimo, c.d.s., per effetto del quale debbono applicarsi non solo le sanzioni penali ivi previste ma anche le sanzioni amministrative accessorie, inclusa la confisca del veicolo. (*Cass. Pen., Sez. IV 22 gennaio 2013, n. 3270*) - [RIV-1310P974] Artt. 186, 187 cs.

**Obbligo di fermarsi - Inottemperanza - Dolo - Sussistenza - Accertamento - Fattispecie in tema di fuga a seguito di sinistro stradale.**

Nel reato di fuga previsto dall'art. 189, comma sesto, C.d.s., punito solo a titolo di dolo, l'accertamento dell'elemento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l'agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro. (Nella specie la S.C. ha giudicato corretta la motivazione con la quale la Corte d'Appello ha ritenuto la sussistenza del dolo ricavandolo dalle stesse dichiarazioni dell'imputato che, pur affermando di non essersi reso conto dell'incidente provocato al conducente di un ciclomotore, affermava di averlo visto, attraverso lo specchietto retrovisore, rialzarsi da terra). (*Cass. Pen., Sez. IV, 4 febbraio 2013, n. 5510*) - [RIV-1310P975] Art. 189 cs.